

TAR Sicilia, Sezione Palermo III - Sentenza 25/11/2005 n. 6309
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.3

Non è qualificabile quale "organismo di diritto pubblico" l'associazione costituita nella forma giuridica dell'associazione non riconosciuta. Come è noto, infatti, la nozione a contenuto sostanziale di "organismo di diritto pubblico" - di derivazione comunitaria ed introdotta nel nostro ordinamento, per la prima volta, ad opera della Direttiva 89/440/CE - implica che possa essere qualificato tale solo il soggetto che risponde ai tre parametri, tutti necessari ed a carattere cumulativo, individuati dalla Corte di Giustizia CE con la decisione 15 gennaio 1998, nella causa C-44/96. Essi sono rappresentati, in primo luogo, dal possesso della personalità giuridica, poi dal fine perseguito, che deve essere quello della "istituzionale" soddisfazione di bisogni di interesse generale diversi da quelli industriali e commerciali ed, infine, dalla presenza dell'influenza pubblica dominante, nelle sue diverse manifestazioni. Nel caso di un'associazione non riconosciuta difetta, quindi, il fondamentale presupposto della personalità giuridica, di cui è tale soggetto è privo.